

AL REFERENDUM del 25 e 26 giugno

Come cambierebbe la Costituzione

PARLAMENTO (ARTT. 55-69)

Le Assemblee restano due: la Camera e il Senato, ma al bicameralismo perfetto (due camere con uguali poteri) subentrerebbero il **Senato federale** e la nuova Camera dei deputati con compiti e poteri diversi.

Camera: solo dal 2011 entrerebbe in vigore la **diminuzione del numero dei parlamentari** da 630 a 518, e **dell'età minima** per essere eletti da 25 a 21 anni.

Senato federale: dal 2011 entrerebbe in vigore la **diminuzione del numero dei senatori** da 315 a 252, e **dell'età minima** per essere eletti da 40 a 25 anni (art. 3 Riforma).

I senatori sono eletti, su **base regionale**, contestualmente ai consigli regionali, quindi il nuovo Senato sarà soggetto a possibili rinnovi parziali.

I **rappresentanti delle regioni** e delle autonomie locali "partecipano" ai lavori del Senato federale ma **"senza diritto di voto"** (art. 3 Riforma).

La divisione dell'attribuzione delle **funzioni legislative** tra Camera e Senato, non più esercitate collettivamente, costituisce un meccanismo molto complesso: ci sarebbero leggi su cui l'iniziativa e l'ultima parola spettano alla Camera (materie di "legislazione esclusiva dello Stato"), altre su cui spetta al Senato (materie di "legislazione concorrente"), altre ancora che spettano ad entrambe le Camere con rinvii complicatissimi senza dire che nei casi più delicati il governo, autorizzato dal Presidente della Repubblica, potrebbe spostare dal Senato federale alla Camera dei deputati il potere della deliberazione definitiva.

In caso di conflitti di competenza tra Camera e Senato federale, i rispettivi Presidenti potrebbero affidare "la decisione a un comitato paritetico", complicando e rendendo eccessivamente ingestibile l'iter legislativo.

Si ricorda infine che la riforma prevede un voto sul programma del nuovo governo espresso dalla sola Camera e non anche dal Senato federale.

Il capolavoro di questa riforma è che il senato c.d. federale, di federale ha ben poco, perché i veri rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali possono partecipare, ma non possono votare.

Si rischia altresì la paralisi della funzione legislativa: basta pensare che una singola legge può contenere norme che si riferiscono a materie di competenza del Senato federale e contemporaneamente altre di competenza della Camera. A chi l'ultima parola?

L'indebolimento dei poteri del Parlamento ha come conseguenza diretta anche l'indebolimento dei poteri del singolo cittadino, il quale voterebbe un suo rappresentante che conterebbe sempre di meno.

PREMIERATO (Artt. 92-96)

La riforma prevede un **Primo ministro scelto direttamente** dagli elettori (art. 30 Riforma) e sostanzialmente inamovibile.

Il Primo ministro "**determina**" (e non più "dirige") la politica generale del governo e ne è responsabile (Art. 33 Riforma), nomina e **revoca** i ministri, che secondo la Costituzione vigente sono nominati dal Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri (art. 92, Costituzione).

Il Primo ministro è praticamente inamovibile: infatti la sfiducia al Primo ministro comporta lo scioglimento della Camera, salvo che in un caso molto improbabile: che un numero altissimo dei deputati della maggioranza, almeno 316, concordino sul nome del suo successore (per esempio nel caso dell'attuale maggioranza dell'Unione dovrebbe trattarsi di 316 dep. su 348).

Analogamente la Camera viene sciolta se la mozione di sfiducia è respinta con il voto determinante di deputati dell'opposizione.

In sostanza si tratta di un Primo ministro che è stato definito "assoluto" perché possiede poteri immensi quali non esistono in nessuno Stato democratico, né esiste la sfiducia costruttiva limitata alla sola maggioranza parlamentare.

La figura del premier viene rafforzata a discapito delle prerogative del Presidente della Repubblica e della Camera dei Deputati. Viene così a mancare la garanzia dell'esercizio equilibrato dei poteri.

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (ARTT. 83-91)

La riforma prevede un **Presidente della Repubblica di mera rappresentanza**. Egli infatti non rappresenta più l'unità nazionale, ma è **garante** dell'unità federale (art. 26 Riforma).

Il Presidente della Repubblica **perde il potere di scioglimento** delle Camere, il **potere di dare l'incarico di formare il governo** e il **potere di autorizzare** la presentazione dei disegni di legge d'iniziativa governativa (artt. 26 e 27 Riforma).

Infatti egli può sciogliere le Camere ed indire le elezioni solamente "su richiesta del Primo ministro, che ne assume l'esclusiva responsabilità" (art. 27 Riforma).

La riforma riduce anche il suo potere di nomina dei senatori a vita, dai cinque attuali ai nuovi tre "deputati", un numero che non può in alcun caso essere superato rispetto alla intera composizione della Camera.

Infine la riforma prevede che spetti al Capo dello Stato la **nomina del vice-presidente del Consiglio superiore della magistratura** "nell'ambito dei componenti eletti dalle Camere" (art. 26 Riforma): il Presidente della Repubblica è costretto in tal modo a fare una scelta politica, sminuendo il suo ruolo di garante dell'imparzialità e allo stesso tempo riducendo l'autonomia del Consiglio superiore della magistratura. Nella stessa direzione va letta l'attribuzione del potere di nomina dei presidenti delle Autorità indipendenti e del CNEL (sentiti i Presidenti delle due Camere) (art. 26 Riforma).

Il Presidente della Repubblica diventa di fatto da una parte un semplice notaio, dovendo solamente ratificare le scelte del premier, dall'altra i c.d. nuovi poteri conferitigli sono tesi a politicizzare la sua figura indebolendo il suo ruolo di garante. Non si dimentichi inoltre che per la sua elezione da parte dell'Assemblea della Repubblica è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti.



CORTE COSTITUZIONALE (ART. 135)

Nella riforma la Corte costituzionale è sempre costituita da 15 giudici, ma cambiano gli equilibri all'interno di questa composizione.

Oggi, a Costituzione vigente, i giudici sono scelti, per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature, ordinaria e amministrativa.

Con la **riforma** il Presidente della Repubblica ne nominerebbe 4, così come le magistrature, mentre **ben 7** sarebbero **scelti dal Parlamento** (3 dalla Camera e 4 dal Senato federale).

Passano dunque da 5 a 7 i giudici di nomina parlamentare, con un conseguente aumento del tasso di politicizzazione della Corte.

DEVOLUTION (ART. 117)



La riforma prevede la riscrittura dell'articolo 117, comma 4. **"Spetta alle regioni la potestà legislativa esclusiva** nelle seguenti materie:

- a. **assistenza e organizzazione sanitaria**;
- b. **organizzazione scolastica**, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- c. definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;
- d. **polizia** amministrativa regionale e **locale**;
- e. ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato". (Art. 39 Riforma).

Questa formulazione coinvolge materie relative a "diritti fondamentali" come la salute, l'istruzione e la sicurezza. Per tali diritti le prestazioni garantite non possono essere diverse da regione a regione perché si violerebbe il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione e dall'art. 117, secondo comma, lett. m) della Costituzione

La "devolution" prevista dalla riforma smantella l'universalità dei diritti fondamentali, esaspera le disparità fra Nord e Sud, fra zone ricche e zone povere del Paese. Inoltre potrebbe avere influenza sulla situazione dei dipendenti pubblici dei settori interessati per i riflessi sulla legislazione del lavoro pubblico.

Contrariamente a quanto affermano i sostenitori di questa riforma si finisce in tal modo per ledere anche la Prima parte della Costituzione e il ripristino del c.d. interesse nazionale (artt. 14 e 41 Riforma) da essi sbandierato risulta del tutto ininfluenza ai fini dell'uniformità dei diritti.

**Se risponderemo NO
diremo che non vogliamo
questa legge di modifica**

**Se risponderemo SI
accetteremo tutte le modifiche
che la legge contiene**

la Costituzione unisce l'Italia.

L'Italia è
una Repubblica
democratica,
fondata sul lavoro. La sovranità
appartiene al popolo, che la esercita
nelle forme e nei limiti della Costituzione. La
Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come
singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità
e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale
e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso,
di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale,
che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona
umana e l'effettiva partecipazione di
tutti i lavoratori
all'organizzazione politica,
economica e sociale del
Paese. La Repubblica
riconosce a tutti i cittadini il
diritto al lavoro e promuove le
condizioni che rendano effettivo
questo diritto. Ogni cittadino ha il
dovere di svolgere, secondo le
proprie possibilità e la propria
scelta spirituale. La Repubblica,
una e indivisibile, riconosce e
promuove le autonomie locali;
attua nei servizi che dipendono
dallo Stato il più ampio
decentramento amministrativo;
adeguа i principi ed i metodi della sua
legislazione alle esigenze dell'autonomia
e del decentramento. Lo Stato e la
Chiesa cattolica sono, ciascuno nel
proprio ordine, indipendenti e sovrani.
Tutte le confessioni religiose sono
egualmente libere davanti alla legge.
La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
L'Italia ripudia la guerra
come strumento
di offesa
alla libertà
degli
altri popoli e
come
mezzo di
risoluzione
delle
controversie
inter-nazionali;
consente, in
condizioni di
parità con gli
altri Stati, alle
limitazioni
della
sovranità
necessarie ad un ordinamento che
assicuri la pace e la giustizia fra
le Nazioni; promuove e
favorisce le
organizzazioni
internazionali
rivolte a
tale

e la
giustizia fra le
Nazioni
promuove e
favorisce le
organizzazioni
internazionali
rivolte a tale
scopo.

25 e 26 Giugno:

VOTA

NO alla controriforma